

Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Lucerna, Svitto, Glarona, Soletta, Basilea Città e Appenzello Interno

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 ottobre 2015²,

decreta:

Art. 1

È accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione del Cantone di **Lucerna** del 17 giugno 2007³ accettata nella votazione popolare del 24 novembre 2013 (§ 73 cpv. 2).

Art. 2

È accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione del Cantone di **Svitto** del 24 novembre 2010⁴ accettata nella votazione popolare dell'8 marzo 2015 (§ 48 cpv. 3).

Art. 3

È accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione del Cantone di **Glarona** del 1° maggio 1988⁵ accettata dalla Landsgemeinde del 4 maggio 2014 (art. 18, 32 cpv. 4, 53 cpv. 1 e 2, 62 cpv. 3, 90 lett. a, 100 lett. a, 119 cpv. 1, 122 cpv. 1, 127 cpv. 4 e 131 cpv. 1 lett. f).

Art. 4

È accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione del Cantone di **Soletta** dell'8 giugno 1986⁶ accettata nella votazione popolare dell'8 marzo 2015 (art. 132 cpv. 1 lett. m).

- 1 RS 101
- 2 FF 2015 6231
- 3 RS 131.213
- 4 RS 131.215
- 5 RS 131.217
- 6 RS 131.221

Art. 5

È accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione del Cantone di **Basilea Città** del 23 marzo 2005⁷ accettata nella votazione popolare del 27 novembre 2011 (§ 91 cpv. 1 lett. f e 110 cpv. 1 lett. d).

Art. 6

È accordata la garanzia federale alle seguenti modifiche della Costituzione del Cantone di **Appenzello Interno** del 24 novembre 1872⁸:

- a. la modifica accettata dalla Landsgemeinde del 28 aprile 2013 (art. 1 cpv. 3, 27 cpv. 3 e 29 cpv. 1);
- b. la modifica accettata dalla Landsgemeinde del 26 aprile 2015 (art. 16 cpv. 2).

Art. 7

Il presente decreto non sottostà a referendum.

⁷ RS 131.222.1

⁸ RS 131.224.2